

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

(DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL'ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE
EX ART. 2357 E 2357 TER DEL CODICE CIVILE)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Relazione ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al secondo all'ordine del giorno:

- **Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie ex articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.**

A. Premessa

La facoltà di riacquisto delle azioni proprie è prevista dagli artt. 2357 e 2357-bis del codice civile secondo specifici limiti e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci che ne fissa le modalità.

Per le società quotate nei mercati regolamentati gli ulteriori riferimenti normativi sono costituiti dall'art. 132 del D. Lgs. N. 58/1998 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti").

Per quanto riguarda gli ambiti applicativi, va tenuto altresì presente che, nel contesto della normativa sugli abusi di mercato, la CONSOB, con delibera n°16839 del 19 marzo 2009, ha approvato le prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF, inerenti l'attività di sostegno della liquidità del mercato ("Prassi Ammessa n°1") e l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli ("Prassi Ammessa n°2"). L'adozione e la corretta applicazione di dette prassi, pertanto, rileva ai fini dell'applicazione degli artt. 181 co. 2 e, soprattutto, 187-ter co. 4 del TUF..

Le suddette disposizioni sul market abuse sono state recepite nella normativa interna della Banca (Direttiva e relativo documento operativo), in corso di adeguamento anche con specifico riferimento alle citate prassi.

L'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca MPS" o "BMPS") in data 29 aprile 2011 aveva autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione al fine di migliorare la liquidità delle azioni ordinarie BMPS sul mercato per un quantitativo massimo di n°70.000.000 di azioni.

Considerato che l'operazione di aumento di capitale conclusa nel luglio u.s. ha determinato un significativo incremento del numero delle azioni ordinarie della Banca (da n° 6.019.271.362 a n° 10.844.097.796), il sopra indicato quantitativo autorizzato per l'acquisto e vendita di azioni proprie non appare più adeguato allo scopo previsto.

Le funzioni tecniche competenti hanno segnalato alla funzione legale di ritenere pertanto utile proporre una nuova autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 codice civile e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato, nel limite massimo di n° 160.000.000 di azioni ordinarie, pari all'1,48% del capitale sociale ordinario.

Tanto premesso di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali si chiede l'autorizzazione.

B. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni.

C. Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca il cui numero massimo proposto è stabilito in n° 160.000.000 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

D. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita viene concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.

E. Corrispettivo minimo e massimo

Fermo restando quanto previsto al successivo punto F, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto D, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

Poiché la finalità della presente proposta è quella di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, la Banca può adottare la Prassi Ammessa n° 1 (inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato) effettuando gli acquisti e le vendite di azioni proprie in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella citata Delibera 16839/09 (e successive modificazioni).

F. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto e di vendita di azioni dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 62/2005 modificativa del TUF, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

L'adozione della Prassi Ammessa n° 1 (inerente l'attività di sostegno della liquidità del mercato) può comportare da parte di Banca MPS la conclusione di un contratto con un terzo intermediario al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni secondo i termini e le condizioni previste dalla relativa Prassi Ammessa nella delibera CONSOB 16839/09.

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori azionisti,

in considerazione di quanto esposto, alla luce del raggiungimento degli obiettivi a Voi indicati in occasione della precedente Assemblea ordinaria, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta che sostituisce quella adottata, sulla stessa materia, dall'Assemblea del 29 aprile 2011 anticipatamente rispetto alla scadenza dei previsti 18 mesi:

- "L'Assemblea Ordinaria dei soci della Società, udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA:

- 1) di revocare, a far tempo dalla data della deliberazione assembleare medesima, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011;
- 2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto di azioni proprie della Banca, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
 - ✓ l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
 - ✓ il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto;
 - ✓ il numero massimo delle azioni acquistate non potrà essere complessivamente superiore a 160.000.000;
 - ✓ gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e di ogni altra norma applicabile, ivi inclusa la Legge n. 62/2005 modificativa del TUF, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;
 - ✓ ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, codice civile, verrà effettuata ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, c.c. alla vendita di tutte o parte delle azioni proprie acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, entro il limite temporale di 18 mesi, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita;
- 4) di autorizzare che le operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie possano essere svolte conformemente alla Prassi di Mercato Ammessa n° 1 inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato adottata dalla CONSOB con delibera n° 16839 del 19 marzo 2009;

- 5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed alla Direzione Generale ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti, intervenendo alla stipulazione di ogni atto e contratto inerente e conseguente all'assunzione della presente deliberazione e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.